

Per superare la contestazione comunitaria, si renderà necessario procedere all'adeguamento dell'infrastruttura tecnologica TLC e rendere disponibili alle autorità incaricate dei servizi di soccorso in Italia le informazioni relative alla ubicazione del chiamante. Tale adeguamento potrebbe comportare un onere per il gestore della rete di telecomunicazione, onere che in tutto o in parte potrebbe gravare sul bilancio dello Stato.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Comunicazioni (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2006/2114 (Scheda n. 3) Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112	Violazione direttiva n. 2002/22/CE	Ricorso alla Corte di Giustizia	Spese per impianti TLC

Settore fiscalità e dogane

Le procedure di infrazione riguardanti il settore delle imposte e tasse concernono, in molti casi, la richiesta di estensione di agevolazioni ed esenzioni già previste dalla normativa interna per particolari categorie di contribuenti. In altri casi, si contesta l'applicazione di imposte contrarie alla normativa comunitaria, di cui si chiede la restituzione ai contribuenti.

Il superamento di tali tipologie di infrazioni potrebbe comportare un onere a carico del bilancio dello Stato in termini di minori entrate per diminuzione del gettito fiscale, nonché di oneri diretti per le restituzioni dovute alle società interessate.

Inoltre, alcune procedure contestano le modalità di applicazione di disposizioni in materia di accertamento e versamento delle "Risorse Proprie", dalle quali possono derivare oneri per il bilancio statale anche in termini di interessi moratori.

Procedure di infrazione Italia – UE
Impatto finanziario Settore Fiscalità e Dogane
(Dati al 31 ottobre 2007)

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 1985/0404 (Scheda n. 1) Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali.	Violazione al Regolamenti CE nn. 2913/92 e 1552/89	Ricorso Corte di Giustizia	Versamento Risorse Proprie UE
N. 2002/4662 (Scheda n. 2) Legge regionale siciliana n. 2/2002 Tributo ambientale gasdotti.	Violazione degli artt. 23 25, 26 e 133 TCE	Sentenza Corte di Giustizia	Minori entrate erariali
N. 2003/2156 (Scheda n. 3) Condono fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto.	Violazione Sesta direttiva IVA e artt. 249 e 10 del Trattato	Ricorso Corte Giustizia	Versamento Risorse Proprie UE
N. 2003/2182 (Scheda n. 4) Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	Violazione degli articoli 2, 9, 10 e 11 del Reg. 1552/89 e del Regolamento Euratom 1150/2000.	Ricorso Corte Giustizia	Versamento Risorse Proprie UE
N. 2003/2241 (Scheda n. 5) Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89.	Violazione del Regolamento 1552/89 (CEE – Euratom)	Ricorso Corte di Giustizia	Versamento Risorse Proprie UE
N. 2003/4826 (Scheda n. 8) Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	Violazione arti 10 TCE, del Regolamento n. 1150/2000 e Decisione 2000/597/CE Euratom	Parere Motivato ex articolo 226 TCE	Versamento Risorse Proprie UE
N. 2004/2172 (Scheda n. 9) Limiti di detraibilità IVA per spese utilizzo impianti telefonia mobile	Violazione dell'articolo 17 paragrafo 2 della VI Direttiva IVA	Parere Motivato ex 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2004/2190 (Scheda n. 10) Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati.	Violazione articolo 90 TCE	Parere Motivato ex 226 TCE	Maggiori entrate erariali
N. 2004/4350 (Scheda n. 11) Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	Violazione del trattato	Parere Motivato ex 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2005/4047 (Scheda n. 14) Ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" da parte delle società "figlie"	Violazione Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario)	Parere Motivato ex articolo 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2006/2266 (Scheda n. 17) Mancato rispetto obbligazioni doganali operazioni transito TIR.	Violazione del Regolamento CE n. 1150/2000	Ricorso Corte di giustizia	Versamento di risorse proprie UE
N. 2006/4136 (Scheda n. 19) Regime fiscale pagamenti interessi e canoni società consociate di SMi diversi.	Violazione Direttiva 2003/49/CE	Parere Motivato ex 226 TCE	Minori entrate erariali

Settore Giustizia

Nel settore in esame, la procedura n. 2006/0284 riguardante la mancata attuazione della Direttiva 2004/80/CE comporta un onere per lo Stato quantificato in euro 56 mila annui a decorrere dall'esercizio 2007 per il recepimento della suddetta direttiva come indicato dal decreto legislativo n. 204 del 9 novembre 2007.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario settore Giustizia (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
2006/0284 - (Scheda n. 1) Misure di compensazione alle vittime del crimine.	Mancata attuazione della direttiva 2004/80//CE	Ricorso ex 226 TCE	Oneri per recepimento delle direttive comunitarie

Settore lavoro pubblico e previdenza.

In talune procedure, si contesta la normativa del diritto interno che esclude, per il calcolo della pensione di anzianità, le situazioni contributive maturate in un paese terzo, ovvero il mancato riconoscimento di periodi lavorativi prestati da parte di pubblici impiegati presso altri Stati membri o presso le Istituzioni comunitarie ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.

Per tali categorie di violazioni, in caso di soccombenza, l'Italia dovrà sopportare un aggravio finanziario nel settore previdenziale, dovendo computare ai lavoratori anche i periodi prestati presso altro Stato membro.

Procedure di Infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Lavoro e previdenza sociale (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
2006/4380 (Scheda n. 12) Contabilizzazione dei periodi di lavoro in un paese terzo.	degli artt. 12 e 39 CE,	Messa in mora art. 226 TCE	Spesa di personale e previdenziali

Settore Libera circolazione delle persone

Il settore prevede una procedura di infrazione dovuta al mancato recepimento della Direttiva 2004/38/CE. Il provvedimento con il quale detta direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano (decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007) prevede specifici oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, alla cui copertura si provvede mediante ricorso al Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge n.183/1987.

Procedure di Infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Libera circolazione delle persone (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
2006//0461 (Scheda n.1) Diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'UE.	Mancato recepimento della Direttiva 2004/38/CE	Parere Motivato ex art. 226 TCE	Oneri per il recepimento di direttive comunitarie

Settore Salute

Per le procedure aperte nel settore Salute si configura un impatto finanziario in conseguenza dell'adozione di provvedimenti di recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie la cui mancata attuazione aveva avviato la procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

Nel prospetto che segue sono riepilogate le due procedure di infrazione in questione, i cui oneri finanziari, classificati nella tipologia " Oneri per il recepimento delle direttive comunitarie", sono posti a carico del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Salute (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2006/0789 (Scheda n. 8) Prescrizioni in tema di rintracciabilità e incidenti gravi	Mancata attuazione della direttiva 2005/61/CE	Parere motivato ex 226 TCE	Oneri per il recepimento delle direttive comunitarie
N. 2006/0790 (Scheda n. 9) Sistema di qualità servizi trasfusionali	Mancata attuazione della direttiva 2005/62/CE	Parere motivato ex articolo 226 TCE	Oneri per il recepimento delle direttive comunitarie

2.5 Effetti finanziari procedure art. 228 TCE

Sul totale delle 223 procedure aperte nei confronti dell'Italia, 10 casi hanno già avuto una sentenza sfavorevole della Corte di Giustizia CE (ex art. 226 del Trattato CE) e sono nella fase procedurale ex articolo 228 del Trattato CE che, in ultima istanza, porta al secondo deferimento avanti alla Corte ed alla eventuale condanna con comminazione di sanzioni.

Si tratta dell'unica fattispecie rilevante sotto il profilo delle sanzioni: infatti, nel depositare un ricorso ex articolo 228, la Commissione può chiedere che l'Italia venga condannata sia al pagamento di una sanzione forfetaria per la durata dell'infrazione, sia al pagamento di una penalità di mora quotidiana fino al momento in cui si pone fine all'infrazione stessa. Sarà la Corte a decidere se accogliere o meno la richiesta della Commissione.

Di questi 10 casi, in due ipotesi la Commissione è pronta per il 2° deferimento avanti alla Corte, con la conseguente richiesta di comminazione di sanzioni contro l'Italia. Si tratta di due procedure aperte nel settore Ambiente, in violazione della direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE:

✓ **Procedura n. 1998/4802** - Rifiuti pericolosi discarica di Manfredonia (FG);

✓ **Procedura n. 1999/4797** - Discarica di rifiuti Rodano (MI)

Con decisione del 21 marzo 2007, la Commissione ha tuttavia sospeso il deposito del ricorso, a condizione che le Autorità italiane comunichino il regolare avanzamento dei lavori attualmente in corso per la bonifica dei siti interessati. Per entrambi i casi, quindi, si profila una composizione del contenzioso, senza oneri sanzionatori.

Ovviamente, restano salvi i costi connessi con la realizzazione dei lavori di sistemazione in itinere, la cui quantificazione è rimessa al Ministero dell'Ambiente ed alle Regioni ed Enti locali interessati.

Per gli altri 8 casi, non sussistono nell'immediato ipotesi di 2° deferimento alla Corte. Nondimeno, qualora l'inadempimento dovesse persistere, non sarebbe da escludere nei confronti dell'Italia la richiesta di condanna con sanzioni.

Per i predetti casi, vengono forniti, nella tabella che segue, gli elementi di sintesi.

Procedure di Infrazione Italia - UE ex art. 228 TCE Analisi di Impatto finanziario (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
Scheda n. 3 Ambiente N. 1998/4802 Rifiuti pericolosi discarica Manfredonia	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TC	Spese misure ambientali
Scheda n. 5 Ambiente N. 1999/4797 Discarica Rifiuti Rodano (MI)	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TC	Spese misure ambientali
Scheda n. 6 Ambiente N. 2000/4554 Discarica di rifiuti Campolungo (AP)	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TC	Spese misure ambientali
Scheda n. 1 Concorrenza N. 1999/2219 Crediti di imposta a favore degli autotrasportatori professionisti	Violazione Trattato per mancato recupero delle somme relative ai crediti di imposta concesse tra il 1992-1994	Parere Motivato ex art. 228 TC	Maggiori Entrate erariali
Scheda n. 2 Concorrenza N. 2006/2456 Aiuti illegali a favore di imprese a prevalente capitale pubblico.	Recupero agevolazioni fiscali	Messa in Mora ex art. 228 TCE	Maggiori Entrate erariali
Scheda n. 3 Concorrenza N. 2007/ 2229 Aiuti urgenti a favore dell'occupazione	Violazione decisione n. 2000/128/CE (regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione)	Parere Motivato ex art. 228 TC	Maggiori Entrate erariali
Scheda n. 1 Lavoro Infrazione n. 2002/4888 Rifiuto di riconoscere la rilevanza del servizio prestato all'estero per il reclutamento dei docenti	Violazione art. 39 TCE e Regolamento CEE 1612/1968 (libera circolazione lavoratori)	Messa in Mora ex art. 228 TCE	Spese di personale

2.6 Iniziative di adeguamento in itinere

Al fine di superare alcune procedure di infrazione particolarmente critiche, è stato elaborato un apposito provvedimento di adeguamento alle richieste UE denominato “salvainfrazione”, attraverso il quale si intende avviare a 14 casi specifici di contenzioso come riportato nella tabella che segue.

Procedure di infrazione Italia – UE Casi in fase di adeguamento DDL Salvainfrazione (Dati al 31 ottobre 2007)		
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura
N. 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo e sanzione dell'esercizio della pesca	Parere Motivato ex art. 226 TCE
N. 2000/5083	Valutazione di Impatto ambientale nel Comune di Massafra	Sentenza ex art. 226 TCE
N. 2001/2118	Mancata comunicazione dati ex Reg.to CEE 2847/1993 (Pesca)	Sentenza ex art. 226 TCE
N. 2001/5171	Recupero extragiudiziale dei crediti	Sentenza ex art. 226 del TCE del 18/07/07 Causa C-134/05
N. 2002/4888	Esperienza professionale e anzianità maturate in un altro Stato membro da un lavoratore comunitario assunto nella PA.	Messa in Mora Complementare ex art. 228 TCE
N. 2003/2077	Funzionamento discariche abusive o incontrollate.	Sentenza ex art. 226 TCE causa C-135/05 del 26/04/07
N. 2003/2204	Veicoli fuori uso	Sentenza ex art. 226 TCE causa C-394/05
N. 2003/4506	Errata applicazione della direttiva 99/31/CE Discariche rifiuti	Ricorso della Commissione ex art. 226 del TCE
N. 2004/0059	Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque Violazione direttiva 2000/60/CE	Parere Motivato ex art. 228 TCE
N. 2004/2225	Inadempimenti Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP)	Parere Motivato ex art. 226 TCE
N. 2005/2358	Attuazione direttiva 2000/43/CE (parità di trattamento fra le persone)	Parere Motivato ex art. 226 TCE
N. 2006/2131	Non conformità alla direttiva 70/409/CEE (conservazione degli uccelli selvatici)	Parere Motivato ex art. 226 TCE
N. 2006/2441	Non corretta applicazione direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione)	Messa in Mora ex art. 226 TCE
N. 2006/2535	Parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all'accesso al lavoro)	Messa in Mora ex art. 226 TCE

CAPITOLO III - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

3.1 Aspetti Generali

Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri, il Trattato CE attribuisce alla Corte di Giustizia un'importante funzione di interpretazione normativa che si realizza, tra l'altro, attraverso la procedura del rinvio pregiudiziale prevista dall'articolo 234 TCE.

In particolare, quando un giudice nazionale (amministrativo, penale, civile, tributario, del lavoro) si trova a dover decidere su una questione nella quale l'interpretazione di una norma di derivazione comunitaria assume sotto il profilo logico giuridico valore pregiudiziale, gli è dato di sottoporre alla Corte di giustizia tale pregiudiziale. Detto ricorso incidentale costituisce una facoltà per i giudici sott'ordinati ed un obbligo per quelli apicali.

Attraverso il rinvio pregiudiziale, la Corte svolge anche una funzione di verifica sulla legittimità di una legge nazionale, di un atto amministrativo o di una prassi amministrativa seguita nell'ambito di uno Stato membro, in relazione al sistema giuridico comunitario, quale definito dai trattati istitutivi, dagli accordi di associazione, dagli atti delle istituzioni, dai principi generali.

Per quanto riguarda gli effetti della pronuncia, la sentenza interpretativa resa su rinvio pregiudiziale vincola il giudice nazionale che è tenuto a fare applicazione della norma comunitaria così come interpretata dalla Corte. Il giudice nazionale, qualora l'atto o la norma nazionale contrastino con tale interpretazione, dovrà annullarli o disapplicarli a seconda dei poteri di cui dispone.

Dalle pronunce della Corte possono conseguire oneri per la finanza pubblica, in relazione ai diritti che i terzi possono far valere nei confronti delle Autorità pubbliche nazionali.

La rilevazione sistematica di tali effetti finanziari, tuttavia, non è agevole, tenuto conto della molteplicità di situazioni che danno luogo a rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia. Perfino sentenze rese su iniziativa di giudici di altri Stati membri potrebbero in astratto indurre effetti, qualora la Corte interpreti una determinata disposizione comunitaria in modo diverso da quello adottato in Italia, con ricadute, non immediate, sulle più svariate fattispecie nazionali.

Ciò stante, con questa prima relazione si è limitata l'analisi a due casi rilevanti, dal punto di vista della portata degli effetti finanziari per lo Stato, i cui elementi salienti sono riepilogati nel prospetto che segue.

Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia Impatto finanziario (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi sentenza	Tipo di violazione	Dispositivo	Tipologia di impatto
Sent. 18/09/2003 (Causa C-292/01 Causa C-293/01); Ord. 8 giugno 2004 (Cause: C-250/02; C-251/02; C-252/02; C-253/02 e C-256/02) Servizi di Telecomunicazione	Interpretazione Direttiva 97/13/CE	Divieto per gli Stati Membri di imporre prestazioni pecuniarie alle imprese di servizi di telecomunicazione	Oneri per rimborsi di somme a carico del bilancio dello Stato e relativi interessi.
14/09/2006 Causa C-228/05 Detraibilità dell'IVA	Direttiva 77388/CEE Art. 17.7 (VI ^a Direttiva IVA)	Illegittimità dell'esclusione dalla detraibilità IVA dei veicoli aziendali che non siano oggetto dell'attività propria d'impresa	Oneri per rimborsi di somme a carico del bilancio dello Stato e relativi interessi.

3.2 Sentenza Servizi di Telecomunicazione

Sia il Consiglio di Stato sia il T.A.R. del Lazio, chiamati a pronunciarsi sulla legittimità del decreto ministeriale 21 marzo 2000, attuativo del contributo previsto dall'art. 20, comma 2, della legge 448 del 1998 a carico dei titolari di licenze di telecomunicazioni, hanno rimesso alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione circa l'interpretazione da darsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, recante la disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione.

La Corte, con sentenza 18 settembre 2003 e con conforme ordinanza 8 giugno 2004, ha affermato che le disposizioni della citata direttiva, in particolare l'art. 11 della medesima, vietano agli Stati membri di imporre alle imprese titolari di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, per il solo fatto che detengono tali licenze, prestazioni pecuniarie come quelle in esame nelle cause principali, diverse e supplementari rispetto a quelle consentite da tale direttiva.

Stanti le pronunce della Corte di giustizia, il decreto ministeriale 21 marzo 2000, recante le modalità attuative del suddetto contributo, è stato annullato dai giudici aditi, con conseguenti richieste di rimborso.

I contributi versati dalle società di telefonia negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 superano la somma di 695 milioni di euro. A fronte di sentenze esecutive rese in giudizi d'ottemperanza sono state restituite somme per un ammontare di euro 582.561.971. Salvi gli interessi da liquidarsi a richiesta.

3.3 Sentenza Detraibilità dell'IVA

In data 14 settembre 2006, la Corte di giustizia ha definito la causa C-228/05, riguardante un rinvio pregiudiziale della Commissione Tributaria di Trento, avente ad oggetto la questione della detraibilità dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'acquisto di veicoli aziendali e relativi carburanti, che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa.

La Corte, in particolare, ha richiamato il disposto della direttiva 77/388/CEE (VI Direttiva IVA) e, in particolare, l'articolo 17, punto 7, ritenendo incompatibile con tale direttiva l'articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 che sancisce l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti di veicoli aziendali e relativi carburanti che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa.

Secondo la Corte, infatti, la norma nazionale, nell'escludere i predetti beni dalle detrazioni IVA, non rispetta le regole prescritte dalla citata direttiva in materia di deroghe, in quanto:

- non si tratta di un'esclusione dettata da motivi congiunturali, ma di una misura strutturale, non limitata nel tempo. Anzi si tratta di una misura sistematicamente prorogata a partire dal 1980;
- non è stato previamente consultato il Comitato IVA.

Nella pronuncia della Corte è statuito che le Autorità tributarie nazionali non possono opporre ad un soggetto passivo una disposizione derogatoria al principio del diritto alla detrazione dell'IVA che non sia stata introdotta conformemente al principio stesso.

Quindi, nello specifico, ad avviso della Corte, il contribuente ha diritto alla detrazione dell'IVA versata sui beni interessati dalla norma nazionale e, quindi, il soggetto passivo cui sia stata applicata tale norma deve poter ricalcolare il suo debito IVA, conformemente alle disposizioni dell'art. 17, n. 2 della direttiva 77/388/CEE, nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta.

Inoltre, secondo la Corte, poiché le Autorità italiane non possono far valere l'esistenza di rapporti giuridici costituiti in buona fede (della questione si dibatte con il Comitato IVA da anni), non occorre limitare nel tempo gli effetti della sentenza, come richiesto dall'Italia per limitare l'impatto finanziario sul bilancio dello Stato.

Per l'attuazione di tale sentenza il Governo italiano ha emanato il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258 (convertito dall'articolo 1 della legge 10 novembre

2006, n. 278), con il quale sono state stabilite le modalità per dare corso ai rimborsi in favore delle aziende interessate, previa istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate.

Derivano conseguenze finanziarie per la finanza pubblica stimate in circa 16 miliardi di euro, a fronte dei rimborsi per l'IVA indebitamente percepita nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006.

A fronte di tale previsione, soltanto a consuntivo, una volta espletate tutte le pratiche di rimborso, sarà possibile calcolare l'effettivo ammontare dell'onere a carico del bilancio statale.

PAGINA BIANCA